

Carpi, 05/05/2015

Comunicazione 05/2015

Oggetto: SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA

Nelle aziende frequentemente vengono effettuati lavori di manutenzione o di altro genere sulle coperture. Il committente deve garantire la sicurezza anche dei lavoratori delle imprese esecutrici e definire nel DUVRI – altro obbligo del committente - le modalità di accesso e assicurazione durante i lavori.

Ci pare quindi un aspetto estremamente importante ricordare che se sono presenti sistemi di ancoraggio in copertura occorre:

- fare in modo che tali sistemi vengano controllati periodicamente
- verificare che per ogni sistema di ancoraggio sia presente la documentazione prevista dalla recente Delibera Regionale Emilia Romagna in allegato (in vigore dal 31/01/2015)
 - ➔ se non vengono già effettuati (l'obbligo era presente anche prima della Delibera) i controlli è necessario per ogni sistema di ancoraggio verificare la data di installazione ed eseguire i controlli periodici previsti (i quali vanno registrati)
 - ➔ recuperare o produrre in sua assenza, se già non è stato fatto, per ogni sistema di ancoraggio la documentazione prevista dalla Delibera Regionale.

5. Idoneità del dispositivo di ancoraggio

5.1 I dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

- a) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
- b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- c) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- d) manuale d'uso;
- e) programma di manutenzione.

Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.

5.2 La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all'uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull'edificio di cui al punto 3.1 trovano applicazione gli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 47

Proroga del termine di diretta applicazione della DAL 17 dicembre 2013, n. 149

1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nota: per quanto riguarda l'obbligo di installazione di sistemi di ancoraggio quanto riportato nella Delibera è da tenere in considerazione, oltre che per le nuove costruzioni, anche se si effettuano ristrutturazioni dell'involucro esterno: pareti esterne perimetrali e/o di coperture (solo nei casi specificati nella Delibera).

Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it